



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 1

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nella riunione del 5 Luglio 2005 svoltasi a Firenze, (presenti: A. Vicini, G. Milesi, G. Grazioli e G. Ragonesi) ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di allenatori:

1) Provvedimento disciplinare a carico di LA CAVA SERGIO

- Premesso che:
- in data 14/10/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. La Cava Sergio a favore della Società U.S. Ariano Irpino per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società U.S. Bojano;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. La Cava nella sua memoria difensiva ed i chiarimenti prodotti con la Sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. *LA CAVA SERGIO* la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Molise per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Bojano.

2) Provvedimento disciplinare a carico di FIARDI LUIGI ANGELO

- Premesso che:
 - in data 4/8/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Fiardi Luigi Angelo a favore della Società A.S. San Giacomo partecipante al Campionato di Eccellenza, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società CB Primavera per cui ha assunto vincolo di tesseramento;
 - in data 6/8/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Fiardi Luigi Angelo aveva svolto attività tecnica di allenatore per la Società A.S. San Giacomo senza avere assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società CB Primavera per cui ha assunto vincolo di tesseramento violando così i regolamenti in essere;
 - in data 15/10/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/8/2004 del Settore Tecnico; considerato che:
 - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Fiardi ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
 - viste le giustificazioni addotte dal Sig. Fiardi nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. *FIARDI LUIGI ANGELO* la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Molise per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. San Giacomo e CB Primavera.

3) Provvedimento disciplinare a carico di SIMONETTI GIANNI

- Premesso che:
 - in data 16/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Simonetti Gianni nel Settore Giovanile, Categoria Allievi e Juniores Regionali a favore della Società A.S. Guardiagrele, senza avere assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di calciatore per la Società Pol. Canosa Sannita per cui ha assunto vincolo di tesseramento;
 - in data 23/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Simonetti Gianni aveva svolto attività tecnica di allenatore e successivamente attività tecnica di calciatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
 - in data 10/12/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 23/3/2004 del Settore Tecnico; considerato che:
 - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Simonetti Gianni ha svolto attività tecnica per due distinte attività nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
 - viste le giustificazioni addotte dal Sig. Simonetti nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. *SIMONETTI GIANNI* la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Abruzzo per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico delle Società A.S. Guardiagrele e Pol. Canosa Sannita.

4) Provvedimento disciplinare a carico di VALZONI GIUSEPPE

- Premesso che:
- in data 20/9/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico, da parte della Società A.S.D. Cal Quattromiglia partecipante al Campionato di 2° Categoria una prima Richiesta di Emissione Tessera di Tecnico del Sig. Valzoni Giuseppe per la Stagione Sportiva 2004/2005 come Allenatore Responsabile della prima squadra, successivamente in data 2/12/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico da parte della Società Rende Calcio (Serie C/2) una seconda Richiesta di Emissione Tessera di Tecnico sempre per il Sig. Valzoni Giuseppe in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Valzoni nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. *VALZONI GIUSEPPE* la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti alla Lega Professionisti di Serie C per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Rende Calcio.

5) Provvedimento disciplinare a carico di PAGLIONICO MICHELE

- Premesso che:
- in data 27/9/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico, da parte della Società Scuola Calcio Primavera una prima Richiesta di Emissione Tessera di Tecnico del Sig. Paglionico Michele per la Stagione Sportiva 2004/2005 come Allenatore responsabile delle squadre Minori, successivamente in data 13/10/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico da parte della Società Roma Team Sport una seconda Richiesta di Emissione Tessera di Tecnico sempre per il Sig. Paglionico Michele in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Paglionico nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. *PAGLIONICO MICHELE* la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Roma Team Sport.

6) Provvedimento disciplinare a carico di MATTIUSI GUIDO

- Premesso che:
 - in data 5/10/2004 è stata inoltrata direttamente all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. segnalazione, da parte del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Settore Giovanile e Scolastico, sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dall' allenatore Sig. Mattiussi Guido a favore della Società A.S.D. Palmanova, attività collegata al trasferimento ed al collocamento di numerosi calciatori delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" delle loro Società allo scopo di convincerli a tesserarsi per la Società A.S.D. Palmanova violando così i regolamenti in essere;
 - in data 25/1/2005 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/10/2004 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Settore Giovanile e Scolastico;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Mattiussi Guido ha svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento di numerosi calciatori delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" a favore della Società A.S.D. Palmanova in violazione delle norme;
 - viste le giustificazioni addotte dal Sig. Mattiussi nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
- di infliggere al Sig. *MATTIUSI GUIDO* la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Settore Giovanile e Scolastico per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S.D. Palmanova.

7) Provvedimento disciplinare a carico di DONZUSO VENERO

- Premesso che:
 - in data 3/2/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte del Comitato Regionale Sicilia, sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Donzuso Venero a favore della Società U.S. Fiumefreddo per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società A.C. Acicatenà;
 - la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
 - non avendo il Sig. Donzuso prodotto alcuna memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
- di infliggere al Sig. *DONZUSO VENERO* la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.C. Acicatenà.

8) Provvedimento disciplinare a carico di **GARGIULO DOMENICO**

- Premesso che:
- in data 10/2/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Gargiulo Domenico a favore della Società F.C. Sangiuseppese per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività di dirigente per la Società F.C. Turrìs;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei Regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Gargiulo prodotto alcuna memoria difensiva ed essendo recidivo, il Comitato Esecutivo delibera:
di infliggere al Sig. **GARGIULO DOMENICO** la sanzione della squalifica fino al 28 FEBBRAIO 2006.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società F.C. Turrìs.

9) Provvedimento disciplinare a carico di **FREGOSO ALBERTO**

- Premesso che:
- in data 11/2/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Fregoso Alberto a favore della Società U.S. Marinella e successivamente di avere svolto attività tecnica di allenatore per la Società F.C. Fosdinovo Calcio, senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei Regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Fregoso nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la Sua audizione nel corso della Riunione del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo delibera:
di infliggere al Sig. **FREGOSO ALBERTO** la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Liguria per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società U.S. Marinella e F.C. Fosdinovo Calcio.

10) Provvedimento disciplinare a carico di DI MARCO VINCENZO

- Premesso che:
- in data 29/9/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico, da parte dell' U.S.C. Prizzi partecipante al Campionato di 2° Categoria una prima Richiesta di Emissione Tessera di Tecnico del Sig. Di Marco Vincenzo per la Stagione Sportiva 2004/2005 come allenatore responsabile della prima squadra, successivamente in data 2/3/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico da parte della Società A.S.C. San Padre Pio una seconda Richiesta di Emissione Tessera di Tecnico sempre per il Sig. Di Marco Vincenzo in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Di Marco prodotto alcuna memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. *DI MARCO VINCENZO* la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2005.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico della Società A.S.C. San Padre Pio.

11) Provvedimento disciplinare a carico di SIMEONE PASQUALE

- Premesso che:
- in data 5/3/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte del Procuratore Federale, sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Simeone Pasquale a favore della società A.S.C. Campania e contemporaneamente per la Società Pol. S.C. Picentia per cui ha assunto vincolo di tesseramento in violazione delle norme;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Simeone nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. *SIMEONE PASQUALE* la sanzione della squalifica fino al 31 GENNAIO 2006.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S.C. Campania e S.C. Picentia.

12) Provvedimento disciplinare a carico di NISTICO' ANTONIO

- Premesso che:
 - in data 25/3/2005 è stata inoltrata direttamente all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. segnalazione, da parte del Presidente del Comitato Regionale Calabria su indicazione del Gruppo Regionale A.I.A.C., in cui veniva contestata la legittimità dell' ammissione al Corso di Abilitazione ad allenatore di Base, svoltosi a Catanzaro dal 7/3/2005 al 16/4/2005 del Sig. Nisticò Antonio;
 - in data 18/5/2005 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 25/3/2005 del Presidente del Comitato Regionale Calabria;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Nisticò Antonio non aveva i titoli necessari per essere ammesso al Corso di Abilitazione ad allenatore di Base, svoltosi a Catanzaro dal 7/3/2005 al 16/4/2005;
 - tenuto conto delle conclusioni dell' Ufficio Indagini della F.I.G.C. in merito ai requisiti autocertificati dal Sig. Nisticò Antonio ai fini dell' Ammissione al Corso e considerato che dalle risultanze è emersa la non veridicità dei requisiti dallo stesso dichiarati;
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
- di infliggere al Sig. *NISTICO' ANTONIO* la sanzione della **REVOCA DEL TITOLO DI ALLENATORE DI BASE**, secondo quanto previsto al punto 11 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 93 del 10/1/2005.

Pubblicato in Firenze il 7 Luglio 2005

Il Presidente
Azelio Vicini